

CIRCOLARE n. 8/RE del 14/10/2021

Ai Dirigenti ARSIAL

Al personale ARSIAL

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Comitato Unico di Garanzia

Al Comitato Aziendale COVID-19

e, p.c.: Al Presidente ARSIAL

Alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e
Personale della Regione Lazio

risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;

Alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione
della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e
Pesca, Foreste della Regione Lazio

agricoltura@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro

adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord

adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it;

LORO SEDI

OGGETTO: MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO DELL'AGENZIA ARSIAL

(Attuazione decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21.9.2021 S.G. n. 226)

1.Premessa

In relazione alla Circolare di questa Direzione n. 6/R.E. del 5 ottobre 2021 e della Circolare della Regione Lazio del 12 ottobre 2021, con il presente documento, in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e delle Linee Guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2021 vengono definite, fatte salve successive modifiche, le modalità operative finalizzate alla verifica della certificazione verde Covid-19 presso tutte le Sedi dell'Agenzia ARSIAL.

Come noto, il citato decreto ha **esteso l'obbligo di certificazione verde COVID-19** nei luoghi di lavoro pubblici e privati, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2, nonché di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Per quanto sopra, **a decorrere dal giorno venerdì 15 ottobre 2021 e fino al termine di cessazione dello stato di emergenza sanitaria stabilito al 31 dicembre 2021**, è fatto obbligo a

tutto il personale dell’Agenzia, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro (Sede centrale, Sedi decentrate, Aziende dimostrative) di possedere e di esibire in formato cartaceo o digitale, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.

L’obbligo è, inoltre, esteso:

- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi di lavoro ove presta servizio personale ARSIAL, anche sulla base di contratti esterni. In tal caso la verifica sul rispetto di quanto prescritto all’art. 1, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 127/2021 è in capo anche ai rispettivi datori di lavoro;

- ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali;

- ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall’amministrazione - che accede alle sedi ARSIAL per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall’Agenzia.

Unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il *green pass* per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla.

In relazione a quanto sopra, si evidenzia che:

- è un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate nel presente documento;

- resta fermo, per il personale dipendente – ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come, ad esempio, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia;

- il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena.

In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi (secondo le modalità indicate nelle vigenti procedure anticontagio dell’Agenzia) e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall’evento che l’ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro;

- il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione;

- non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

2.Soggetti esenti dalla campagna vaccinale

Sono esonerati dal possesso della Certificazione verde Covid-19 solo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione.

Nelle more del rilascio dell’applicativo da parte delle competenti autorità nazionali, tale personale dovrà trasmettere la certificazione medica attestante l’esonero dalla vaccinazione esclusivamente al medico competente dott. Giuseppe Giangiacomo e-mail:studiogiangiaco@gmail.com

Il medico competente, previa acquisizione di autorizzazione al trattamento dei dati, informerà il datore di lavoro comunicando all’indirizzo mail della Dirigente dell’Area Risorse Umane, Dott.ssa Patrizia Bergamo, p.bergo@arsial.it di aver ricevuto idonea certificazione indicando esclusivamente il nome, cognome e data di nascita del dipendente che risulti esente dall’obbligo vaccinale.

3.Modalità operative per la verifica

Di seguito si indicano le modalità operative che saranno adottate dall'Agencia a decorrere dal 15 ottobre 2021

Presso la Sede centrale di Via Rodolfo Lanciani 38, la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 verrà effettuata al momento dell'accesso dal personale del servizio di vigilanza e reception.

Presso le Sedi decentrate e le Aziende dimostrative da personale all'uopo individuato con apposita delega.

Con atto formale, il Direttore Generale, quale Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 81/2008, con l'assistenza della Dirigente dell'Area Risorse Umane, delega i soggetti incaricati ad effettuare l'attività di verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 in accesso presso le sedi di lavoro.

I nominativi dei verificatori presso ogni sede saranno due (un titolare ed un supplente) in modo tale da assicurare sempre il presidio presso ogni sede di accesso e per tutta la durata di apertura della sede. I verificatori saranno adeguatamente informati e formati sulla procedura operativa da seguire.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata in attuazione dell'art. 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021 e secondo le indicazioni della circolare del Ministero dell'Interno del 10 agosto 2021 recante "Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi Covid-19" mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, del citato D.P.C.M. denominata "VerificaC19" che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art 9 del decreto-legge n. 52 del 2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo.

L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità secondo le disposizioni attuative di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Nel caso in cui si tratti di personale dipendente, in luogo del documento di identità, viene esibito il badge di accesso.

L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, mentre comporta l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

Nel caso in cui si verifichino una delle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) i verificatori dovranno inibire l'accesso alle sedi di lavoro, e al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 del citato D.L. n. 127/2021 devono:

- annotare su un registro appositamente istituito per ogni sede di lavoro il cognome, nome, data di nascita e, qualora non siano dipendenti ARSIAL, azienda da cui dipende il soggetto interessato alla verifica;

- inviare entro la stessa giornata esclusivamente alla mail p.bergo@arsial.it i nominativi di coloro ai quali è stato inibito l'accesso per le motivazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

4.Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-*quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'**accertamento** del non possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19; in questo caso il soggetto preposto al controllo comunica nella stessa giornata al datore di lavoro attraverso le modalità sopra indicate il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. **In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.**

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di *green pass*, l'ufficio Risorse Umane, competente a rilevare le presenze del personale, in base alle presenze in servizio della giornata, verifica le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo, tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvede a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi

b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19.** In questo caso, il soggetto incaricato di procedere all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica al datore di lavoro attraverso le modalità sopra indicate l'assenza ingiustificata. Nel contempo, il Direttore Generale e la Dirigente dell'area Risorse Umane comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

5.Sanzioni in caso di accesso alle sedi di lavoro in assenza di certificazione verde Covid-19

L'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a 1500,00 irrogata dal Prefetto(*).

Al personale dipendente si estendono, inoltre, le conseguenze di natura disciplinare.

(*) Ai sensi dell'art. 9-*quinquies* del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, l'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a euro1500,00 irrogata dal Prefetto.

6. Conclusioni

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente circolare si fa espresso rinvio alla direttiva della Regione Lazio del 12 ottobre 2021 ed alla normativa nazionale.

La Dirigente dell'Area Risorse Umane
Dott.ssa Patrizia Bergo

Il Direttore Generale
Dott. Agr. Fabio Genchi

Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle verifiche della Certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro ARSIAL in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) **La informiamo che, dal 15 ottobre 2021 per accedere alle sedi di lavoro dell'Agenzia ARSIAL**, in ossequio alle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*, nonché del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica avente ad oggetto *“Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”*, **è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi Covid 19.**

Per la verifica di tali certificazioni, l'addetto al controllo (verificatore) potrà, altresì, chiederle l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione esibita.

Un eventuale rifiuto ad esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità degli stessi, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, comporta l'impossibilità di accedere alle sedi di lavoro dell'Agenzia ARSIAL.

I dati personali e le informazioni ricavate dall'attività di verifica saranno trattati **esclusivamente** dall'addetto ai controlli per consentire o negare l'accesso.

Nello svolgimento di tali attività il verificatore non raccoglierà i dati dell'intestatario ma effettuerà l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati.

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021 e Decreto-legge 127/2021.

FAC - SIMILE NOMINA INCARICATO ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il sottoscritto Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale di ARSIAL, quale Datore di Lavoro unitamente al Dirigente dell'Area Risorse Umane

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 – *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del ... avente ad oggetto *“Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale”*;

Considerato che in attuazione delle disposizioni citate è necessario procedere alla verifica del possesso e della validità delle certificazioni verdi Covid 19 nei confronti dei soggetti individuati nell'ambito delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro ARSIAL in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*,

DELEGA

Il/La Sig./Sig.ra.....ad effettuare l'attività di verifica delle certificazioni verdi covid in attuazione delle *“Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro ARSIAL in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*

Nell'adempimento di tale mansione, l'Incaricato dovrà rispettare le istruzioni di seguito impartite.

ISTRUZIONI:

L'incaricato dovrà, **prima dell'accesso** ai servizi ed attività da parte degli utenti, comportarsi come di seguito:

1) Chiedere l'esibizione della certificazione verde COVID-19 e contestualmente procedere alla verifica della validità di tale certificazione utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 giugno 2021 e smi (app VerificaC19). Ai sensi del comma 4 del succitato DPCM, l'Incaricato è altresì autorizzato a chiedere agli utenti l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione verde esibita.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

2) Qualora l'utente manifesti di essere un soggetto escluso dalla campagna vaccinale (ad es. per età) e/o esente sulla base di idonea certificazione medica (rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute), l'Incaricato dovrà trattare tali documenti ed informazioni esclusivamente per consentire o negare l'accesso.

Si specifica che l'Incaricato dovrà esclusivamente chiedere l'esibizione del documento d'identità e della certificazione e limitarsi a verificarne la validità tramite lo strumento fornito.

Non è pertanto consentita la raccolta, conservazione ed altri successivi trattamenti dei dati contenuti nelle medesime certificazioni e nei documenti connessi, fatta eccezione per le comunicazioni previste in favore del Datore di lavoro secondo le modalità indicate nel documento "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

Nell'adempimento dei propri compiti l'Incaricato si impegna:

- a non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni all'interno dell'ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno legittimati o autorizzati a riceverli, mediante richiesta preventiva al proprio Responsabile/Referente;

- a non lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell'espletamento della propria funzione;

- a cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione professionale al termine del rapporto di collaborazione.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona interessata al trattamento, e dovrà essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

- il dispositivo mobile deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità oggetto della delega e per le comunicazioni urgenti sia in formato voce sia in formato dati, con la struttura competente in materia di risorse umane o con la Direzione Generale ed i competenti uffici di Staff. È vietato ogni altro uso del terminale assegnato.

INCARICA, altresì,

lo stesso alle attività di "accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19" secondo le procedure indicate nelle citate modalità organizzative.

Qualora sia necessario effettuare attività di contestazione l'incaricato dovrà utilizzare il fac-simile di processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19 allegato alle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

Data, _____

Delegato/Incaricato del Trattamento _____

Datore di Lavoro/Titolare del Trattamento _____

FAC SIMILE VERBALE ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE

Luogo..... data.....

PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI VERIFICHE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19 (Decreto Legge n. 52/2021, Decreto Legge n. 127/2021)

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, alle
ore _____, presso i locali di _____
il sottoscritto _____,
incaricato dell'accertamento e contestazione delle
violazioni in materia di certificazione verde Covid-19 con atto prot. n. _____, del
_____.

ACCERTA

che il Sig. _____, nato a _____, il
_____ residente a _____
indirizzo _____, identificato con (inserire estremi del
documento di riconoscimento), _____, dipendente
di _____ è presente all'interno della sede ARSIAL sita in
_____, in violazione dell'art. 9-quinquies del
Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
introdotto dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127:

sprovvisto di certificazione verde Covid-19

oppure

si rifiuta di esibire in modalità cartacea o digitale la certificazione verde Covid-19

Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto. (*)

Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

NOTIFICA: Il sottoscritto _____, redige il presente
verbale in triplice copia, una delle quali viene rilasciata per notifica al Sig.
_____, mediante consegna nelle proprie mani.

Il Verbalizzante

Il Trasgressore

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R.

() Ai sensi dell'art. 9-quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, l'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a euro1500,00 irrogata dal Prefetto.*